ALL. "B" al N. 528

di racc.

STATUTO DELLA FONDAZIONE "ENGIM EMILIA ROMAGNA ETS"

Art. 1 - (Costituzione - Denominazione - Ragione sociale e sede)

È costituita una fondazione denominata "ENGIM EMILIA ROMAGNA ETS", avente la natura di ente del Terzo settore ai sensi del D.Lgs. n. 117 del 2017 e successive modificazioni e integrazioni.

La Fondazione ha sede in in Ravenna, via Punta Stilo n. 59 (presso il Centro Formazione Professionale Engim San Paolo).

La Fondazione deriva dalla trasformazione della "ENGIM EMILIA ROMAGNA", associazione costituita per atto pubblico del Notaio in Ravenna Stefano Montanari in data 25 giugno 2007 repertorio n. 3009, in adesione all'iniziativa della Fondazione "Ente Nazionale Giuseppini del Murialdo ETS" (ENGIM), già Associazione Nazionale E.N.Gi.M, e della Congregazione di S. Giuseppe (Giuseppini del Murialdo).

L'ente derivante dalla trasformazione (Fondazione) opera in continuità con l'associazione preesistente e con le sue attività e finalità, attraverso l'acquisizione di tutte le attrezzature, di tutto il personale e tutte le obbligazioni attive e passive del soggetto precedente.

Il cambiamento della forma giuridica è funzionale a garantire un miglior perseguimento dello scopo dell'ente, alla luce dell'evoluzione dell'ente e delle nuove prospettive offerte dalla riforma del Terzo settore. Con la trasformazione la Fondazione conserva i diritti e gli obblighi e prosegue in tutti i rapporti anche processuali della precedente Associazione.

La Fondazione ha carattere territoriale e opera prevalentemente nell'ambito della regione, nonché ai livelli nazionali e internazionali con autonomia statutaria, organizzativa, contabile, patrimoniale e fiscale nel rispetto dei fini e degli scopi, nonché dei principi e dei valori che informano la Fondazione ENGIM, alla quale è affiliata.

La Fondazione, che si ispira al carisma spirituale ed apostolico di S. Leonardo Murialdo e al suo stile educativo, si riconosce emanazione morale della Congregazione di San Giuseppe ed espressione operativa attuale dell'impegno storico che la stessa Congregazione ha profuso fin dal suo inizio, nel campo dell'educazione e della formazione professionale dei giovani lavoratori.

Art. 2 - (Finalità e oggetto sociale)

La Fondazione è costituita per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in via principale delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

In particolare, la Fondazione ha come finalità istituzionale la promozione dei valori civili e umanitari nelle persone e, in particolare, nei giovani e opera principalmente nel settore dell'orientamento, dell'istruzione e della formazione professionale, dell'inserimento lavorativo, della cooperazione allo sviluppo e internazionale. Essa, ispirandosi alla Dottrina Sociale della

Chiesa ed alla spiritualità ed allo stile educativo di S. Leonardo Murialdo, mira essenzialmente alla educazione integrale dei giovani, mediante la loro preparazione spirituale, culturale, tecnica e professionale.
Nel perseguire la propria mission, che attualizza i suoi valori fondanti in funzione di una risposta alle esigenze educative dei giovani e degli adulti, all'interno di un contesto Regionale, Nazionale ed Internazionale, la Fondazione assume come riferimento l'approccio del "VEDERE, VALUTARE, AGIRE" e lo concretizza attraverso alcuni punti cardine della propria presenza educativa:
- apertura alla complessità intesa come attenzione alla pluralità degli stimoli provenienti da contesti ed eventi diversi, ad una visione educativa ecologica, all'interpretazione dei segni dei tempi visti anche come opportunità;
- apertura all'integrazione e quindi al progettare insieme come orizzonte culturale di valorizzazione e condivisione di elementi e valori comuni;
- apertura alla riflessione come attitudine al dinamismo, all'aggiornamento continuo, alla competenza nell'educare;
- apertura alla Dottrina Sociale della Chiesa: inteso come principio ispiratore e stimolo per l'innovazione e la creatività della nostra opera.
Per il perseguimento delle proprie finalità, la Fondazione svolge in via principale le seguenti attività di interesse generale, sia Italia che all'estero:
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 117 del 2017;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo formativo, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. l) del D.Lgs. n. 117 del 2017;
- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori di cui all'art. 2, numero 99) del regolamento UE n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2004 e successive modificazioni, e delle persone svantaggiate o con disabilità ai sensi dell'art. 112, comma 2, del D.Lgs. n. 50 del 2016, e successive modificazioni, nonché delle persone beneficiarie di protezione internazionale ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, e successive modificazioni, e delle persone senza fissa dimora iscritte nel registro di cui all'art. 2, comma 4, della legge n. 1228 del 1954, le quali versino in una condizione di povertà tale da non poter reperire e mantenere un'abitazione in autonomia, servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del D.Lgs. n. 112 del 2017, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. p) del D.Lgs. n. 117 del 2017;
- cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni, nonché ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. n) del D.Lgs. n. 117 del 2017;

- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali, promozione delle pari opportunità, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. w), del D.Lgs. n. 117 del 2017;
- attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. o), del D.Lgs. n. 117 del 2017;
- integrazione sociale dei migranti, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. r), del D.Lgs. n. 117 del 2017;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla L. n. 166 del 2016, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. u), del D.Lgs. n. 117 del 2017.

Inoltre, per il perseguimento dei propri fini, la Fondazione potrà svolgere anche le seguenti ulteriori attività:
- formazione universitaria e post-universitaria, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. g) del D.Lgs. n. 117 del 2017;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali (queste ultime da esercitarsi nei limiti della L. 416/1981, come modificata dalla L. 62/2001), di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Sul piano operativo, la Fondazione persegue tali finalità, in Italia o all'estero, tramite:
- la progettazione, la gestione e la valorizzazione di attività di formazione professionale, di istruzione, orientamento, accompagnamento al lavoro, rivolti a giovani (minorenni e maggiorenni) e adulti, occupati e inoccupati o disoccupati, dipendenti o titolari;
- la gestione di corsi e servizi di formazione professionale previste dalla legge n. 845/1978 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché della normativa nazionale e regionale di attuazione, anche attraverso progetti integrati con il sistema scolastico pubblico;
- l'elaborazione, la gestione e l'attuazione di progetti di ricerca, orientamento e di formazione continua professionale per le imprese e per il personale della scuola statale e paritaria, con la finalità di favorire la crescita professionale ma anche umana delle persone e l'attuazione di interventi di qualificazione, riqualificazione, specializzazione e aggiornamento realizzati con metodologia in presenza e/o a distanza;
- l'erogazione di servizi formativi e di politiche attive del lavoro a lavoratori, imprese ed enti presenti sul territorio, in raccordo tra sistema

pubblico e privato, previste dal D.lgs. 10 settembre 2003, n. 276;

- la progettazione, la gestione e la valorizzazione di attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- la progettazione, l'organizzazione e la gestione di osservatori finalizzati ad un lavoro di sinergia con il settore pubblico e privato, per monitorare la realtà economica e/o sociale in rapporto alle specifiche problematiche connessa alla formazione professionale e, più in generale, alle problematiche formative e lavorative;
- la promozione, costituzione e gestione di imprese formative, in applicazione dell'alternanza scuola-lavoro, per consentire agli studenti di operare nella Fondazione all'interno di un'azienda-laboratorio;
- la progettazione e la gestione di iniziative, previste dalla Comunità Europea all'interno delle sue linee di programmazione, correlate alla formazione professionale e alle politiche del lavoro;
- lo sviluppo delle professionalità degli operatori delle istituzioni affiliati, curandone la formazione e l'aggiornamento, mediante corsi, seminari, incontri ed altre iniziative tendenti alla formazione psicopedagogica, tecnica e didattica e alla qualificazione in ruoli educativi.

La Fondazione può aderire ad organizzazioni regionali, nazionali e internazionali che perseguono le medesime finalità, al fine di addivenire ad un migliore raggiungimento dei suoi scopi.

La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui sopra, purché secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti dalle disposizioni di legge vigenti. A tal fine è demandata al Consiglio Direttivo l'individuazione delle singole attività secondarie e strumentali esercitabili, nel rispetto dei citati limiti e condizioni.

La Fondazione può svolgere attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, ed in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Art. 3 - (Patrimonio)

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- dal Fondo di Dotazione, costituito dal patrimonio della trasformata associazione, nonché dai conferimenti, in proprietà uso o possesso o a qualsiasi titolo, di denaro o beni mobili e immobili effettuati dai membri della Fondazione anche successivamente alla costituzione;
- dai beni mobili o immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente statuto;
- dalle elargizioni fatte da terzi in genere con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio Direttivo, può essere destinata a incrementare il patrimonio;

- da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione europea, dallo Stato da Enti territoriali o da altri Enti pubblici, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti.

Art. 4 - (Fondo di Gestione)

Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- da ogni eventuale provento, contributo, donazione, elargizione o lascito destinato all'attuazione degli scopi statutari e che non sia espressamente destinato all'incremento del patrimonio;
- da eventuali altri contributi, non destinati al patrimonio, attribuiti dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici e/o dall'Unione europea;
- dai contributi dei membri della Fondazione, versati nell'importo minimo annuale previsto dal Consiglio Direttivo;
- dai contributi e/o finanziamenti in qualsiasi forma concessi da parte di soggetti terzi;
- dai ricavi delle attività istituzionali e di quelle secondarie e strumentali.

Il Fondo di gestione della Fondazione è impiegato per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi, ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 5 - (Assenza di scopo di lucro)

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali e nei casi espressamente previsti dalle disposizioni di legge vigenti.

Art. 6 - (Affiliazione alla Fondazione Engim)

La Fondazione è affiliata alla Fondazione ENGIM, intendendosi tale affiliazione condizione essenziale per la sussistenza della Fondazione ed espressione di appartenenza e di riferimento operativo, e ne accetta lo Statuto, Regolamenti e funzioni.

L'affiliazione comporta l'esercizio delle prerogative e l'assunzione degli impegni previsti dallo Statuto e dal Regolamento della Fondazione ENGIM.

La Fondazione si impegna a versare alla Fondazione ENGIM sia il contributo annuale fissato dal Consiglio Direttivo Nazionale, sia specifici contributi per servizi erogati.

La Fondazione partecipa, anche attraverso la Fondazione ENGIM, alle associazioni di rappresentanza della formazione professionale.

Art. 7 - (Collegamento con l'Ente Promotore, Delegato Nazionale

ENGIM)
La Fondazione riconosce e valorizza il ruolo dell'Ente Promotore "Congregazione di San Giuseppe" (Giuseppini del Murialdo), che svolge nell'ambito dell'attività della Fondazione una funzione di garanzia dell'ispirazione carismatica e dello stile educativo della Congregazione e di esercizio, nei casi occorrenti, delle azioni di controllo e di indirizzo correlate alla sua qualità di Ente Promotore.
A tale scopo, la Fondazione riconosce le funzioni e le azioni proprie del Delegato Nazionale ENGIM, a cui la Fondazione è affiliata.
Il Delegato Nazionale è designato dall'Ente Promotore Congregazione di S. Giuseppe (Giuseppini del Murialdo).
A lui vengono riconosciute dagli organismi ENGIM, ai vari livelli, le funzioni e le prerogative di cui al presente Statuto.
In modo particolare l'ENGIM, anche nelle sue articolazioni regionali e locali riconosce al Delegato Nazionale la funzione di garanzia e di autority per tutta le materie e le questioni che attengono alla corretta gestione dei rapporti ENGIM/Congregazione.
Egli, pur non facendone parte di diritto, può intervenire liberamente ai lavori dei Consigli Direttivi ai vari livelli.
Spetta al Delegato Nazionale:
- favorire e curare - pur nella salvaguardia delle autonomie gestionali ed operative - il costante riferimento alla Congregazione di S. Giuseppe, al fine di garantire alle realtà ed attività ENGIM la loro specificità di "opere giuseppine";
- verificare costantemente l'osservanza dei piani di attività e delle azioni formative con i valori della Proposta Formativa e adoperarsi per l'animazione e la formazione del personale sul piano spirituale e carismatico.
- intervenire, in accordi con la Sede Nazionale e con gli enti affiliati, per la verifica e la definizione di questioni particolari che attengono ai rapporti ENGIM/Congregazione
- rappresentare ai livelli operativi ENGIM e agli organi della Fondazione il parere, gli intendimenti e le volontà dell'ente Promotore.

Articolo 8 - (Membri della Fondazione)
Sono Membri di diritto della Fondazione l'Ente Promotore Congregazione di S. Giuseppe (Giuseppini del Murialdo) e la Fondazione ENGIM.
Possono essere inoltre Membri aderenti della Fondazione, previa richiesta secondo le modalità di cui al successivo art. 10:
a) le istituzioni ed opere Giuseppine che attivano azioni di istruzione, educazione,orientamento, formazione e aggiornamento professionale;
b) altri enti e organismi,nonché persone fisiche che ne condividano e ne accettino finalità e modi di attuazione e che ne facciano richiesta al Consiglio Direttivo della Fondazione;
c) altri enti e organismi senza scopo di lucro operanti nell'ambito della

formazione, dei servizi al lavoro e dell'orientamento, della cooperazione allo sviluppo, comunque costituiti, che ne facciano richiesta al Consiglio Direttivo della Fondazione condividendone obiettivi, finalità e mission.
I membri della Fondazione versano alla stessa un contributo minimo annuale, nella misura prevista dal Consiglio Direttivo.

Art. 9 - (Ammissione degli altri membri della Fondazione)

Fatto salvo per l'Ente Promotore e la Fondazione ENGIM Nazionale, membri di diritto della Fondazione, l'ammissione degli altri Membri della Fondazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, previa domanda scritta dei soggetti o degli organismi interessati a firma di chi li rappresenta.
L'adozione della qualità di Membro della Fondazione obbliga all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle Deliberazioni prese nelle Sedi competenti degli Organi della Fondazione stessa.

Art. 10 - (Recesso ed esclusione)

L'esclusione dei Membri della Fondazione può essere deliberata dal Consiglio Direttivo, sentito l'Ente Promotore, con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti, in caso di grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto e dall'eventuale regolamento, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:
- mancata corresponsione del contributo nella misura stabilita dall'atto costitutivo o dallo Statuto;
- condotta incompatibile con gli scopi istituzionali della Fondazione;
- inosservanza del presente Statuto e dell'eventuale regolamento.

Nel caso di Membri che siano enti o persone giuridiche, l'esclusione è automatica nell'ipotesi di estinzione dell'ente, a qualsiasi titolo avvenuta, di fallimento o di sottoposizione ad altre procedure concorsuali e di liquidazione.
I Membri di cui all'art. 8 possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, previa comunicazione scritta al Consiglio Direttivo, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte per l'esercizio in corso.
Il Membro recedente o escluso non ha diritto alla restituzione dei contributi versati alla Fondazione né può rivendicare diritti sul patrimonio della Fondazione.

Art. 11 - (Organi)

Sono Organi della Fondazione:
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- L'Organo di Controllo;
- Il Comitato di indirizzo.

La Fondazione, nei casi previsti dalle disposizioni di legge vigenti, provvede a pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo nonché ai dirigenti.

Art. 12 - (Consiglio Direttivo)
Il Consiglio Direttivo è composto da cinque membri, di cui:
- da tre a quattro membri scelti dall'Ente Promotore tra i componenti del Consiglio Direttivo della Fondazione ENGIM, uno dei quali nominato con funzioni di Presidente;
- da uno a due membri scelti dall'Ente Promotore tra i membri del Comitato di indirizzo o tra persone fisiche, enti, istituzioni dotate di rappresentatività nell'ambito del territorio regionale.
I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre esercizi e scadono all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica.
Non possono essere nominati membri del Consiglio Direttivo coloro che si trovino in una delle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile.
Art. 13 - (Decadenza e esclusione)
I membri del Consiglio Direttivo decadono dalla carica dopo tre assenze consecutive ingiustificate o al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile.
Sono cause di esclusione dal Consiglio Direttivo:
- il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti emanati;
- l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine della Fondazione;
- il verificarsi di una delle condizioni di incompatibilità.
L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta, con provvedimento motivato.
Contro la pronuncia di esclusione, da comunicare all'interessato entro cinque giorni dall'adozione del provvedimento, è possibile presentare appello allo stesso Consiglio Direttivo a mezzo di motivata richiesta indirizzata al Presidente che disporrà la convocazione del Consiglio entro i trenta giorni successivi; la nuova pronuncia del Consiglio Direttivo è definitiva e inappellabile.
Art. 14 - (Poteri)
Al Consiglio Direttivo spetta:
a) di deliberare per gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
b) di nominare il Vice Presidente;
c) di nominare, e revocare, anche tra i propri membri, il Direttore Generale i Direttori delle strutture operative e organizzative di propria competenza;
d) di definire le mansioni, l'ampiezza del mandato, le competenze dei Direttori delle sedi operative e del Direttore Generale e le eventuali deleghe di ordinaria amministrazione e gestionali;
e) di deliberare in merito alla istituzione, soppressione, sviluppo o ridimensionamento delle sedi;
f) di deliberare sulla costituzione e sulla composizione di eventuali commissioni composte anche da membri esterni al Consiglio Direttivo;
g) di deliberare con il voto favorevole a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica eventuali modifiche dello statuto;

h) di predisporre e approvare il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo, nonché il bilancio sociale, quando obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti;
i) di porre in essere gli adempimenti relativi al deposito e alla pubblicazione dei bilanci, in conformità a quanto previsto dalle disposizioni di legge vigenti;
j) di stabilire le direttive e deliberare sulle erogazioni della Fondazione;
k) di stabilire le direttive concernenti gli investimenti del patrimonio della Fondazione;
l) di approvare eventuali regolamenti interni;
m) di deliberare l'estinzione dell'ente e la devoluzione del patrimonio nelle forme previste dall'articolo 23;
n) di conferire eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente, sia ai singoli componenti il Consiglio stesso, sia ai direttori delle sedi operative e al direttore generale nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge;
o) di deliberare in ordine all'ammissione dei membri della Fondazione;
p) di individuare le eventuali attività diverse da quelle di interesse generale esercitabili e documentare il carattere secondario e strumentale delle stesse, nei limiti e alle condizioni previste dalle disposizioni di legge vigenti;
q) di approvare le linee generali di azione della Fondazione, di concerto con quanto indicato dal Comitato di indirizzo
r) di approvare la relazione del presidente;
s) di deliberare in merito alle proposte del presidente.
t) di stabilire il contributo minimo annuale a carico dei membri della Fondazione.

Art. 15 - (Adunanze)

Il Consiglio Direttivo, convocato dal Presidente con l'invio dell'ordine del giorno, si riunisce di norma in seduta ordinaria ogni trimestre e straordinariamente ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri.
Il Consiglio è convocato dal Presidente mediante l'invito a mezzo lettera raccomandata, telefax o posta elettronica da recapitarsi agli interessati almeno cinque giorni prima dell'adunanza o in casi d'urgenza mediante telegramma, telefax o posta elettronica da recapitarsi agli interessati almeno ventiquattr'ore prima.
È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali requisiti, la riunione del Consiglio si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione.
Le adunanze del Consiglio Direttivo sono valide se è presente la

maggioranza dei membri che lo compongono.
Le deliberazioni, ove non diversamente disposto dallo statuto, devono essere prese a maggioranza dei votanti, esclusi dal computo gli astenuti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Art. 16 - (Presidente – Vice Presidente)
Il Presidente della Fondazione è nominato dall'Ente Promotore Congregazione di S. Giuseppe.
Dura in carica tre anni e può essere rinominato.
Oltre all'esercizio dei poteri a lui conferiti dal Consiglio Direttivo, spetta al Presidente:
- rappresentare legalmente la Fondazione di fronte a terzi ed in giudizio, nonché avere la firma sociale;
- convocare e presiedere il Comitato di indirizzo;
- convocare e presiedere il Consiglio Direttivo e, in caso di urgenza, assumere iniziativa e adottare decisioni normalmente di competenza del Consiglio medesimo, con l'obbligo di chiederne ratifica in occasione della riunione immediatamente successiva;
- curare il buon andamento della Fondazione, degli Organi Sociali, verificare la tenuta dei libri obbligatori e vigilare sulla corretta esecuzione delle delibere e decisioni assunte dai competenti Organi della Fondazione;
- favorire con opportuni contatti e informazioni il collegamento con la Congregazione di S. Giuseppe.
Il Presidente può delegare, anche in modo stabile, parte delle sue funzioni al Vice Presidente, al Direttore Generale o ad altro membro del Consiglio Direttivo.
In caso di assenza o di impedimento è sostituito, con gli stessi poteri, dal Vice Presidente.
Art. 17 - (Organo di Controllo)
L'Organo di controllo è nominato dall'Ente Promotore Congregazione di S. Giuseppe. L'Organo di Controllo può essere collegiale, composto da tre membri effettivi e due supplenti, di cui almeno uno scelto tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Legali, oppure monocratico, costituito da un Revisore Legale iscritto nell'apposito Registro.
L'Organo di Controllo rimane in carica per tre esercizi ed è rieleggibile. Si applica l'art. 2399 del codice civile.
L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
Esso esercita inoltre il controllo contabile ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed

attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.
I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
Delle proprie riunioni l'Organo di Controllo redige apposito verbale.
Quando previsto dalle disposizioni di legge vigenti, all'Organo di controllo può altresì essere affidato, con delibera del Consiglio Direttivo, l'incarico della revisione legale dei conti, a condizione che tutti i suoi membri siano iscritti nel Registro dei Revisori Legali.
Articolo 18 - (Comitato di indirizzo)
Il Comitato di indirizzo è costituito dai membri persone fisiche della Fondazione e dalle persone fisiche indicate dagli enti od organismi membri della Fondazione.
Il Comitato di indirizzo è organo consultivo, di indirizzo e strategico della Fondazione. Svolge una funzione tecnico-consultiva in merito alla determinazione dei programmi, delle priorità e degli obiettivi della Fondazione; alla definizione delle finalità generali e degli indirizzi strategici sullo svolgimento dell'attività istituzionale della Fondazione; nonché in relazione ad ogni altra questione per la quale il Consiglio Direttivo ne richieda espressamente il parere.
Il Comitato di indirizzo può altresì avanzare proposte al Consiglio Direttivo in merito a programmi di lavoro e progetti ritenuti utili per il perseguimento degli scopi della Fondazione;
Il Comitato di indirizzo è presieduto e si riunisce, almeno una volta l'anno, su convocazione del Presidente, il quale partecipa alle relative adunanze. Il Comitato di indirizzo è convocato mediante avviso inviato tramite lettera raccomandata ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito espressamente comunicati dai membri. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. L'avviso di convocazione deve essere inviato almeno venti giorni prima della riunione.
Il Comitato è validamente costituito con la presenza o comunque la partecipazione nelle forme sopra indicate della maggioranza dei suoi componenti. Le delibere sono adottate a maggioranza dei presenti.
È ammessa la possibilità che le adunanze del Comitato si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali requisiti, la riunione del Comitato di indirizzo si

considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione.

Art. 19 - (Adesioni)

La Fondazione può aderire ad unioni, federazioni, consorzi ed altre strutture associative in ambito territoriale, su delibera del Consiglio Direttivo, sentito il parere del Consiglio Direttivo della Fondazione ENGIM.

Art. 20 - (Libri sociali e scritture contabili)

La Fondazione adotta i seguenti libri sociali:

- libro degli aderenti, in cui sono iscritti tutti i Membri della Fondazione ai sensi del precedente art. 9, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo,
- libro dell'Organo di Controllo ;
- libro del Comitato di indirizzo,

che sono tenuti rispettivamente a cura dell'Organo a cui si riferiscono.

La Fondazione adotta le scritture contabili obbligatorie ai sensi delle disposizioni di legge vigenti e redige i bilanci con le modalità di cui al successivo art. 21.

Art. 21 - (Bilancio)

L'esercizio della Fondazione decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

La Fondazione redige il Bilancio di esercizio, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione. Qualora ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate risultino inferiori ad euro duecentoventimila il Bilancio di esercizio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

Quando obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, la Fondazione redige altresì annualmente il Bilancio sociale secondo Linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e ne dà adeguata pubblicità, in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

Entro il 15 giugno di ciascun anno, il Consiglio Direttivo si riunisce per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno precedente, del bilancio preventivo dell'esercizio in corso e del bilancio sociale se obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti.

Art 22 - (Estinzione)

In caso di estinzione o scioglimento dell'Ente, il patrimonio residuo della Fondazione verrà devoluto con deliberazione del Consiglio Direttivo, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore aventi analoghe finalità, in conformità a quanto disposto dalle disposizioni di legge vigenti.

Art. 23 - (Norma di rinvio)

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di legge che disciplinano materia.